



# REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA AREA SECONDA  
SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER  
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA ATTIVITA' VENATORIA”

## CALENDARIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025

Si rende noto che la Giunta Regionale, con delibera n. 402 del 08/08/2024, ha emanato il seguente Calendario Venatorio:

### 1. ATTIVITÀ VENATORIA

L'attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia, nelle forme indicate dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente Calendario ed annesso Regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE; la caccia è esercitata nel rispetto del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021, di cui alla Delibera consiliare n° 2 del 16.02.2024. L'attività venatoria nell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 802 del 29.07.2008.

L'attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:

- nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
- nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), dalla Delibera di Giunta regionale n. 772/2015.

### 2. ANNATA VENATORIA

L'annata venatoria ha inizio il 15 settembre 2024 e termina il 30 gennaio 2025. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola Monte Miletto - Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - PNALM), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l'attività venatoria non può avere inizio prima del 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati. In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende- Agri Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica. I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza. La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l'attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.

### 3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI

A. UCCELLI NON MIGRATORI

- **Cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*), **Gazza** (*Pica pica*). Prelievo venatorio: a) in pre-apertura nelle giornate del 1-2 e 7 settembre 2024 da appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane, con l'obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; b) dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024; c) dal 1° gennaio al 12 gennaio 2025, solo nella forma dell'appostamento; d) l'apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell'Area Contigua del PNALM, versante molisano. La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici. Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie. • **Fagiano** (*Phasianus colchicus*) Prelievo venatorio: dal 15 settembre 2024 al 30 novembre 2024.

B. UCCELLI ACQUATICI

- **Alzavola** (*Anas crecca*), **Canapiglia** (*Anas strepera*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Mestolone** (*Anas clypeata*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Frullino** (*Lymnocypris minimus*) e **Germano Reale** (*Anas platyrhynchos*): Prelievo venatorio: a) dal 2 ottobre 2024 al 20 gennaio 2025. Solo per l'**Alzavola** (*Anas*

*crecca*) il termine di chiusura è fissato al 10 gennaio 2025. È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni; nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. • **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*) Prelievo venatorio: a) dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 6 capi; b) dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi. Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.

C. UCCELLI MIGRATORI

- **Quaglia** (*Coturnix coturnix*) Prelievo venatorio: dal 15 settembre 2024 al 31 ottobre 2024. • **Tortora** (*Streptopelia turtur*) Prelievo venatorio: dal 15 settembre 2024 al 30 settembre 2024. La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici. Il prelievo alla tortora è limitato esclusivamente ai cacciatori che si avvarranno dell'apposita applicazione predisposta dalla Regione Molise, al fine di avere gli abbattimenti in tempo reale. Per detta specie il limite giornaliero è di 1 capo ed il limite stagionale è di massimo 5 capi. A tal fine il prelievo massimo stagionale consentito nella Regione Molise è pari a n. 1.239 capi. Tali disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico-Venatorie. • **Colombaccio** (*Columba palumbus*) Prelievo venatorio: a) In pre-apertura nelle giornate del 1-2 e 7 settembre 2024, in appostamento senza l'ausilio del cane, con l'obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; b) dal 22 settembre 2024 al 30 dicembre 2024; c) dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2025, in appostamento senza l'ausilio del cane, con l'obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica. Ivn tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi. Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie. • **Allodola** (*Alauda arvensis*) Prelievo venatorio: dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024. • **Merlo** (*Turdus merula*) Prelievo venatorio: dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024. • **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*) Prelievo venatorio: d) dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi; e) dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi; f) dal 22 gennaio 2025 al 30 gennaio 2025, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo. Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.

### Disposizioni particolari per la specie

Entro il 31 marzo 2025, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all'ATC in cui si è residenti o ammessi, l'ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti e/o associazioni specializzate. Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), secondo quanto stabilito nel "Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma" approvato con delibera di G.R. n.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio. In presenza di eventi climatici sfavorevoli nei mesi invernali (ondate di gelo), saranno adottate le procedure previste dal protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, redatto da Ispra.

- **Cesena** (*Turdus paralis*), **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*). Prelievo venatorio: dal 2 ottobre 2024 al 9 gennaio 2025;

D. MAMMIFERI

- **Lepre** (*Lepus europaeus*) Prelievo venatorio: a) dal 15 settembre 2024 al 16 dicembre 2024; b) dal 17 ottobre 2024 al 30 novembre 2024, nei territori dove è stata accertata la presenza della Lepre Italiana (*Lepus corsicanus*) che non ricadono all'interno di Istituti faunistici in cui l'attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della Lepre Italiana e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall'area dove è

stata accertata la presenza di Lepre Italiana. Nell'Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l'utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Comitato di Gestione dell'Area contigua del PNALM, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9mm).

- **Cinghiale** (*Sus scrofa*) Prelievo venatorio: a) dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025; b) la caccia può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; c) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del 30/04/2019; d) è consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l'ausilio di cani da seguita. e) la caccia al cinghiale all'interno delle Aziende Faunistiche Venatorie e Agrituristiche Venatorie verrà svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti Regionali; f) il prelievo in Selezione alla specie cinghiale è consentito, in attuazione di uno specifico Piano di Abbattimento Selettivo, ai sensi dell'art. 11 – Quaterdecies, comma 5 della Legge 02 dicembre 2005, n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dal 1° aprile 2024 al 30 settembre 2024; g) all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà essere esercitata dal 1° novembre 2024 al 30 gennaio 2025: • in forma collettiva mediante la tecnica della "girata" con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di "limiere"; • in forma individuale da appostamento e/o alla "cerca" con carabina munita di ottica di puntamento e senza l'ausilio dei cani. La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate stabilite al precedente punto. Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili al paragrafo 10 "Divieti" e al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'uso di munizioni contenenti piombo, si consiglia l'utilizzo di munizioni atossiche. È fatto obbligo, all'interno dei territori ricadenti nell'Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti i cani impiegati nell'attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all'orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall'allegato "Azione A2" alla DGR n. 43/2014. Allo scopo di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad alta visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria. Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE n.1375/2015, le carcasce dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all'esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise previa compilazione di un'apposita scheda resa nota con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasce dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati. Le carcasce degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica. L'obbligo, tra l'altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto "Obbligo dell'esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura". • **Volpe** (*Vulpes vulpe*) Prelievo venatorio: a) dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025; b) dal 2 novembre 2024 al 30 dicembre 2024 nell'Area Contigua del PNALM, versante molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-DI del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.

### 4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI

All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d'intesa per l'attuazione delle priorità di azioni previste nel "Piano di Azione per la Tutela dell'Orso bruno Marsicano" (PATOM), nonché con quanto previsto dal "Protocollo per la tutela dell'orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria" vigono le seguenti prescrizioni:

- divieto dell'allenamento e dell'addestramento cani;
- divieto della c.d. pre-apertura;
- la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-DI del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
- divieto di qualsiasi forma di pastorazione della fauna selvatica;
- la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della "girata" con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di "limiere", ed in forma individuale, da appostamento e/o alla "cerca" con carabina munita di ottica di puntamento e senza l'ausilio dei cani;
- al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
- la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l'utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;
- la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l'ausilio dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l'uso del cane da seguita. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

### 5. CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:

SPECIE	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE STAGIONALE
LEPRE	1 CAPO	NON PREVISTO
CINGHIALE	NON PREVISTO	NON PREVISTO

Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti:

SPECIE	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE STAGIONALE
ALLODOLA	5 CAPI	25 CAPI
BECCACCIA	3 CAPI fino al 30 dicembre 2024 2 CAPI da 1° al 20 gennaio 2025 1 CAPO dal 22 al 30 gennaio 2025	20 CAPI
BECCACCINO	6 CAPI dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024 3 CAPI dal 1° al 20 gennaio 2025	25 CAPI
QUAGLIA	5 CAPI	25 CAPI
TORTORA	1 CAPO	5 CAPI
MERLO	5 CAPI	25 CAPI
COLOMBACCIO	10 CAPI dal 22/09 al 30/12/2024 comprese pre-aperture	NON PREVISTO
FRULLINO E ANATIDI	5 CAPI dal 01/01/2025 al 30/01/2025	25 CAPI
FAGIANO	2 CAPI DA SOLO 1 CAPO SE ABBINATO ALLA LEPRE O AL CINGHIALE	NON PREVISTO

Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

## 6. GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l'esclusione del martedì e del venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. La caccia al cinghiale può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistiche Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.

## 7. USO DEI CANI

L'uso del cane è consentito dal 15 settembre 2024 fino al 30 gennaio 2025.

I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia che corre l'obbligo, all'interno dei territori ricadenti nell'Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro le principali malattie trasmissibili all'orso, così come disposto dall'allegato "Azione A2"; alla DGR n. 43/2014.

## 8. ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle modalità sotto elencate e solo agli ammessi all'ATC:

PERIODO	ORARIO
dal 14 agosto 2024 al 14 settembre 2024	da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto

Addestramento di un cane cinofilo per la caccia al cinghiale.

L'addestramento dei cani è vietato all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazi e Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualtà di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all'esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

## 9. GARE E PROVE CINOFILE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale. Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari ENCI senza l'abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

## 10. DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:

a) La posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more dell'attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n°359 del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016, in relazione a quello approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n°46 del 16.12.2016 nonché nella Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 18.02.2022 di differimento, approvata con successiva Delibera consiliare n. 58 del 31.05.2022.

d) la caccia alle allodole con l'uso di civette;
e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata l'immissione, sull'intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall'area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d'acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 21 gennaio, non può essere esercitata:
- a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l'attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n.353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge n.157/92;
k) l'addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo

versamento della relativa quota;
l) il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalle disposizioni nazionali e regionali;
m) l'esercizio della caccia nel periodo di caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, senza indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità (gilet,casacca,pettorina,giaccone);
n) l'abbattimento di suidi selvatici destinati al consumo diretto, se non sottoposti ai successivi esami trichinoscopici;
o) l'esercizio della caccia oltre tre giorni settimanali e, comunque, è vietata la caccia dal tramonto sino ad un'ora prima del sorgere del sole;
p) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

**Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:**

l. l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini non occasionali, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di150 metri dalle rive più esterne, ai sensi del regolamento U.E. 2021/57 della Commissione del25.01.2021;
ll. l'attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
lll. l'attività venatoria negli specchi e corsi d'acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate con codice:

- IT7222248 (Lago di Occhio);
- IT 7222265 (Torrente Tona);
- IT7222267 (Località Fantina–Fiume Fortore);
- IT7228230 (Lago di Guardiafierra–Foce Fiume Biferno).

Nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai Piani di Gestione approvati dall'Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31.12.2015.

## 11. SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R. 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

## 12. REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:

**1. CAMPOBASSO** comprendente i Comuni di: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardiafierra, Guardiaregia, Guglionese, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montatango, Montecifone, Montefalcone del Sannio, Montemiro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.

**2. TERMOLI** comprendente i Comuni di: Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cerromaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Providenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Urrù.

**3. ISERNIA** comprendente i Comuni di: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturmo, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le disposizioni previste per l'esercizio venatorio all'interno dell'Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l'attività, l'accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido

su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro dell'Amministrazione Regionale competente comprovante l'autorizzazione all'esercizio venatorio negli A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise, ovvero iscritti all'AIRE in uno dei comuni della Regione Molise, verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere prodotto in copia all'ufficio regionale competente, quanto segue:
- porto d'armi del richiedente valido, a norma di legge, per l'annata venatoria in corso;
- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
- ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell'addizionale di Euro 5,16 di cui all'art. 24 — comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n.8003;
- ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria regionale – c/c postale n° 67971630—cod.00210.
f) Ai cacciatori residenti in regione, ovvero iscritti all'AIRE, che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l'accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti A.T.C. sarà determinato e notificato dall'Assessorato regionale alla Caccia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d'Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
1. la giornata di caccia all'inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all'A.T.C. in cui esercita l'attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso, è obbligato ad annotare nell'apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L'Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l'attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco, annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al numero e alla specie prelevata.
l) Onde consentire all'Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato e il relativo carniere, entro e non oltre il 31 marzo 2025, condizione subordinata al rilascio del nuovo tesserino per la successiva stagione venatoria.
Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva. In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell'attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia all'Autorità di Pubblica sicurezza.
m) Al fine di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico- sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.
n) È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanelati, di darne notizia all'ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all'Istituto nazionale.
Ala comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

## 13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### Beccaccia

Entro il 31 marzo 2025, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all'ATC in cui si è residenti o ammessi l'ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l'ausilio di enti e/o associazioni

specializzate. Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel "Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma" approvato con delibera di G.R. n. 110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.

### Tortora

Entro il 31 marzo 2025, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto tortore dovranno consegnare, all'ATC in cui si è residenti o ammessi entrambe le ali degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l'ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

### Cinghiale

Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all'esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati. Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII–Selvaggina Selvatica. L'obbligo, tra l'altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto "Obbligo dell'esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura".

### Lepre

Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all'interno di Istituti faunistici in cui l'attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 17 ottobre 2024– 30 novembre 2024. In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 17 ottobre 2024 al 30 novembre 2024. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italiana e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall'area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.

## 14. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.